



CITTÀ DI DESIO

Area: Governo del Territorio
Settore: Edilizia Privata ed Urbanistica

Protocollo n. 10919
BC/gn

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 6 DEL 13 MAR, 2018

Oggetto: Parcheggi di pertinenza - Interpretazione dell'art. 18 delle Norme generali di attuazione del PGT vigente.

IL DIRIGENTE

- * RICHIAMATO l'art. 18 delle Norme generali di attuazione del vigente PGT che reca disposizioni a riguardo della dotazione di "parcheggi di pertinenza" da prevedere negli interventi di nuova edificazione e in quelli di ristrutturazione edilizia comportanti demolizione e ricostruzione del fabbricato;
- * RICHIAMATO, in particolare, il comma 4 del citato art. 18 che testualmente dispone:
"Ferma restando la verifica di cui al comma 3, per le destinazioni d'uso di seguito specificate si deve altresì assicurare la dotazione delle seguenti quantità minime (espresse in rapporto alla SLP) di spazi destinati a parcheggio privato che per la quota eccedente quanto previsto dal comma 3 dovranno essere asserviti all'uso pubblico, tenendo conto della superficie degli stalli al netto degli spazi di accesso, manovra, carico e scarico delle merci (superficie netta degli stalli):
 - produzione e artigianato: 1/6
 - residenza: 1/5
 - terziario: 1/4
 - medio-grandi strutture di vendita: 1/1
 - impianti sportivi: 2/1

In caso di interventi di nuova costruzione destinati a residenza, la dotazione di parcheggi non deve essere comunque mai inferiore a 1,5 posti auto per alloggio.

Detta dotazione aggiuntiva potrà eccezionalmente e motivatamente essere monetizzata qualora l'intervento ricada nel Tessuto continuo."

- * DATO ATTO che nell'applicazione della disposizione suddetta si è riscontrata una oggettiva difficoltà interpretativa dovuta al fatto che il "comma 3" richiamato nel testo normativo, riguarda aspetti (collocazione dei parcheggi di pertinenza dei fabbricati diversi dalla residenza; impianti sportivi ovvero aree ed edifici ove è prevista presenza di pubblico superiore a 100 utenti) diversi da quelli relativi alla superficie a parcheggio (privato ma da asservire all'uso pubblico) integrativa rispetto a quella minima di legge (1 mq per ogni 10 mc, ex art. 41-sexies L. n. 1150/1942);
- * RITENUTO che il riferimento proprio per consentire l'applicazione della disposizione è il "comma 1" del medesimo art. 18 che disciplina, infatti, la dotazione di parcheggio privato minima di legge, anziché il "comma 3" riportato nel testo vigente;
- * RAVVISATA, pertanto, la necessità di dover provvedere in merito, per una corretta attuazione dei principi contenuti nelle norme comunali;
- * VISTO l'art. 18 delle Norme generali di attuazione del PGT vigente;
- * VISTO l'art. 9 del Regolamento Edilizio vigente;

DISPONE

1. per le motivazioni in premessa richiamate, di stabilire che nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 18 delle Norme generali di attuazione del PGT vigente, laddove nel testo normativo viene fatto espresso richiamo al "comma 3" si deve, invece, fare riferimento al "comma 1" dell'art. 18 medesimo;
2. di dare notizia del presente provvedimento mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Desio.

Desio, 13 MAR. 2018



Il Dirigente dell' Area
Governo del Territorio
Ing. Bruno Cirant

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Bruno Cirant", written over the typed name.